AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 93/22/CONS

PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ DIGI ITALY S.r.l. AD APPLICARE UN SOVRAPPREZZO DI ROAMING A NORMA DELL'ART. 6 QUARTER, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2012/531

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 marzo 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*";

VISTO il regolamento (UE) n. 2012/531, del 13 giugno 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo *al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (di seguito, anche "regolamento *roaming*");

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che *stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (di seguito, anche "regolamento");

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (di seguito, anche "regolamento di esecuzione"), che *stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione*. Visti in particolare gli artt. nn. 6, 7, 8, 9 e 10;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 della Commissione del 14 dicembre 2021 che *fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/920 del 17 maggio 2017, che *modifica il regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto concerne le regole relative ai mercati all'ingrosso per il roaming*;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 2017/920 modifica il regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto riguarda le norme sui mercati del *roaming* all'ingrosso, circa le soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale* che prevedono fino al 30 giugno 2022: 3,2 eurocent per minuto di chiamata vocale dal 15 giugno 2017; 1 eurocent per SMS dal 15 giugno 2017; nonché una riduzione graduale per i massimali di traffico dati, da 4,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2019) a 3,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2020), 3 euro/GB (dal 1° gennaio 2021) fino a 2,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2022);

VISTO il documento BEREC BoR(17)56, del 27 marzo 2017, recante "*BEREC guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)*" (di seguito, anche gli Orientamenti) e, in particolare, quanto riportato nella sez. K "*Sustainability*" e l'Annesso S che definisce il modello di rilevazione e calcolo raccomandati dal BEREC;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

VISTA la delibera n. 320/17/CONS, del 27 luglio 2017, recante "*Autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell'art.6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531*";

VISTA la delibera n. 473/18/CONS, del 27 settembre 2018, recante "*Autorizzazione alla società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell'art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531*";

VISTA la delibera n. 392/19/CONS, del 19 settembre 2019, recante "*Autorizzazione alla Società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell'art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531*";

VISTA la delibera n. 453/20/CONS, del 16 settembre 2020, recante "*Autorizzazione alla Società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell'art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531*";

VISTA la richiesta della società Digi Italy s.r.l. (di seguito anche "Digi Italy") recante "*Richiesta, ai sensi dell'art. 6 quater ss. del Regolamento UE n. 531/2012, di applicazione di un sovrapprezzo del roaming al dettaglio fornito da Digi Italy s.r.l.*", prot.

AGCOM n. 345040 del 27 agosto 2021 e le successive integrazioni prot. AGCOM n. 367357 del 16 settembre 2021 e prot. AGCOM n. 369634 del 17 settembre 2021;

VISTA la delibera n. 292/21/CONS, del 23 settembre 2021, recante "*Autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell'art. 6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n.2012/531*";

VISTA la richiesta di Digi Italy, prot. AGCOM n. 79833 del 7 marzo 2022, con la quale suddetta società ha chiesto di prorogare la deroga concessa con la delibera n. 292/21/CONS, e la successiva integrazione inviata in data 21 marzo 2022, prot. AGCOM n. 96745;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 6 *quinques*, comma 5, del regolamento *roaming* l'Autorità è tenuta a vigilare attentamente sull'applicazione "*delle misure sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming*" e che "*può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater*";

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

In data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato il regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

Il regolamento ha introdotto il principio del c.d. "*Roam-Like-At-Home*" (di seguito, RLAH), che prevede l'applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea a partire dal 15 giugno 2017. Il regolamento prevede, tuttavia, che "*in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale*" e "*solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili*", un fornitore di servizi *roaming* possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all'applicazione del RLAH (ai sensi dell'art. 6 *quater*, comma 1). In tal caso, il fornitore di *roaming* presenta domanda all'Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6 *quater*, comma 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6 *quater*, comma 3).

Tra le informazioni necessarie il Regolamento, come dettagliato all'art. 6 *quinques*, identifica i "*costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico*" e "*una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati*". Secondo la Commissione, la metodologia di valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio per un fornitore di *roaming* deve tenere conto anche "*delle entrate globali*

effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati", del "*consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming*" nonché di "*livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming [*fornito*] ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull'evoluzione di tali prezzi*".

Sulla base di detto regolamento, Digi Italy ha ottenuto 4 autorizzazioni che, complessivamente, le hanno consentito di applicare i sovrapprezzi sulle tariffe al dettaglio per il periodo compreso tra luglio 2017 e luglio 2021[1].

Secondo quanto previsto dal regolamento, con la richiesta di agosto 2021 Digi Italy ha richiesto nuovamente l'autorizzazione all'Autorità, fornendo le informazioni di cui all'art. 6 *quater*, par. 2, del regolamento e compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso alle Linee Guida (*Retail Roaming Guidelines*). Al fine di verificare se è possibile autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di *roaming*, l'Autorità deve verificare se – sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile – il margine negativo netto generato dai servizi *roaming* al dettaglio sia uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili, come previsto dall'art. 10, comma 1, del regolamento di esecuzione 2016/2286[2]. Il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque essere superiore ai prezzi massimi *wholesale* applicabili, definiti dal regolamento n. 2017/920[3].

L'insieme della documentazione presentata da Digi Italy è stata dunque analizzata sulla base delle norme del regolamento europeo e degli Orientamenti del BEREC. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all'offerta di servizi di *roaming*.

Sulla base della documentazione analizzata, l'Autorità, con la delibera n. 292/21/CONS, ha riscontrato che Digi Italy non era in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio il cui margine negativo non era assorbibile dal margine dei servizi mobili.

Pertanto, l'Autorità, con la menzionata delibera, ha autorizzato Digi Italy ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di *roaming* a decorrere dal 5 ottobre 2021 fino al 5 aprile 2022, per un periodo di 6 mesi, inferiore all'orizzonte temporale di 12 mesi previsto dal Regolamento *roaming* (e richiesto dall'istante).

---

[1] Si tratta delle delibere n. 320/17/CONS per il periodo luglio 2017-luglio 2018, n. 473/18/CONS per il periodo ottobre 2018-ottobre 2019, n. 392/19/CONS per il periodo ottobre 2019-ottobre 2020 e n. 453/20/CONS per il periodo ottobre 2020-ottobre 2021.

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio e la domanda che i fornitori di *roaming* devono presentare ai fini di tale valutazione.

[3] Si veda l'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del regolamento n. 2017/920.

Con la successiva richiesta del 7 marzo 2022 (prot. Agcom n. 79833) e con la successiva integrazione del 21 marzo 2022 (prot. Agcom n. 96745), Digi Italy ha comunicato un aggiornamento dei dati precedentemente inviati all'Autorità, al fine di chiedere una proroga della deroga concessa con la delibera n. 292/21/CONS e di confermare, anche per il periodo 6 aprile 2022 – 30 giugno 2022, la sussistenza dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento della deroga, ovvero la non sostenibilità delle condizioni *wholesale* di *roaming*.

L'Autorità ha analizzato la nuova documentazione fornita da Digi Italy sulla base delle norme dei Regolamenti europei e degli orientamenti del BEREC, aggiornando, sulla base delle nuove informazioni fornite, le analisi precedentemente svolte.

Sulla base delle evidenze riportate, si è confermato che Digi Italy non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio il cui margine negativo non è assorbibile dal margine dei servizi mobili. Tenuto conto anche della circostanza che l'ultima deroga è stata concessa per un periodo di tempo inferiore rispetto ai 12 mesi previsti dal regolamento *roaming*, si ritiene dunque che la Società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di *roaming* dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 30 giugno 2022, data in cui vengono a cessare le previsioni del regolamento *roaming*, e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati in misura inferiore a quella massima, ricada nella piena responsabilità della Società.

RITENUTA pertanto accoglibile la richiesta della società Digi Italy S.r.l. fino alla scadenza del 30 giugno 2022 prevista nel regolamento europeo, fatto salvo, in base al regolamento *roaming*[4], il potere di vigilanza dell'Autorità sull'applicazione delle misure di deroga concesse in conformità al regolamento stesso;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

[4] Cfr. art. 6 *quinques*, comma 5, del regolamento (UE) n. 531/2012: "*L'autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull'applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 ter e 6 quater e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater. L'autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l'applicazione degli articoli 6 ter e 6 quater, e del presente articolo.*"

DELIBERA

Art. 1
Autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo ai servizi di *roaming*

1. La società Digi Italy S.r.l., con sede legale via Giovanni Bensi, 11 – 20152 Milano, è autorizzata fino al 30 giugno 2022 ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di *roaming* secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 1,5 €cent/min per le chiamate (uscenti); 0,2 €cent per SMS (uscenti); 0,15 €cent/MB per traffico dati.

Art. 2
Obblighi di trasparenza e a tutela dei consumatori

1. La società Digi Italy S.r.l. è tenuta a fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati ai sensi dell'art. 1, mediante l'invio di un SMS personalizzato.
2. La predetta società è tenuta, altresì, a fornire adeguata informativa mediante il proprio sito *web* e attraverso i consueti canali di comunicazione e ad aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

Il presente provvedimento è notificato a Digi Italy S.r.l. e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba